

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche

U.O. Attività tecniche Forlì-Cesena

Direttore: Ing. Alessandra Montalti

ALLEGATO C

**SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SUI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA E L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE GESTIONE RISCHIO
AMIANTO**

DISCIPLINARE TECNICO

SOMMARIO

ABBREVIAZIONI	3
ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSE	3
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA	3
ART. 3 TEMPI E DESCRIZIONI PRINCIPALI ATTIVITÀ	7
ART.4 RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA	7
ART.5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E TERMINI PER L'ESECUZIONE	8
ART.6 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
ART. 7 AMMONTARE DEL SERVIZIO	9
ART. 8 DIVIETO DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI	9
ART. 9 DANNI DI FORZA MAGGIORE	9
ART. 10 ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA	10
ART. 11 ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	10
ART. 12 SICUREZZA	11
ART. 13 SUBAPPALTO	11
ART.14 ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE	12
ALLEGATO 1	13
ELENCO EDIFICI CON PRESENZA MCA	13
ALLEGATO 2	14
CONSISTENZE COMPLESSIVE INDICATIVE MCA	14
ALLEGATO 3	15
SCHEMA PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE	15

ABBREVIAZIONI

MCA: Materiali Contenti Amianto;

RC-MCA: Responsabile del Controllo e del coordinamento delle attività manutentive dei Materiali Contenenti Amianto;

RLV-MCA: Relazione di Localizzazione e Valutazione dello stato di conservazione dei Materiali Contenenti Amianto;

PC-MCA: Piano di Controllo dei Materiali Contenenti Amianto.

ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSE

- D.M. 6 settembre 1994;
- D.Lgs n. 81 del 2008 titolo IX capo III: protezione dei rischi connessi all'esposizione amianto;
- Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi;
- Linee Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio- Regione Emilia Romagna.

L'Azienda USL della Romagna ha già provveduto nel tempo ad un censimento nelle proprie strutture per accertare la presenza di materiali contenenti amianto, secondo quanto dettagliato nell'allegato 1.

Le consistenze complessive indicative dei MCA sono riportate in allegato 2.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione del **programma di controllo ai sensi del D.M. 06-09-1994 p.to 4a)** ed a tal fine l'assuntore dovrà:

1. designare il “responsabile del controllo e del coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto RC-MCA”;
2. effettuare indagini finalizzate ad individuare e valutare lo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto (MCA) al fine di aggiornare il registro amianto dell'AUSL della Romagna;
- 3 redigere il piano di controllo dei materiali contenenti amianto PC-MCA.

Il contratto avrà durata di anni 2 (due) a partire dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

La periodicità delle verifiche è di norma annuale fatte salve eventuali situazioni individuate dal RC-MCA che richiedano una maggiore frequenza di verifica.

Il servizio dovrà essere svolto per gli edifici di cui all'allegato 1.

Le attività affidate dovranno essere espletate secondo le modalità successivamente specificate.

Eventuali campionamenti ed analisi di laboratorio per individuare la presenza di amianto in altri ambienti o edifici, saranno commissionate a cura della Stazione Appaltante e le relative risultanze verranno comunicate all'assuntore del servizio.

2.1 RESPONSABILE DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RC-MCA

Il responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive che possano interessare i materiali contenenti amianto (RC-MCA), dovrà svolgere i compiti previsti dal D.M. 06-09-1994 p.to 4a) e dovrà essere nominato dal Professionista all'avvio del servizio in oggetto.

Il RC-MCA dovrà essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione di **“Dirigente gestione del rischio amianto”** ai sensi della legge n.257/1992 e smi; di tale abilitazione dovrà essere prodotto il relativo attestato.

A titolo esplicativo, ma non esaustivo, il RC-MCA dovrà:

- coordinare per conto del Professionista tutte le attività di monitoraggio e verifica sullo stato di conservazione dei MCA previste all'art.2.2, definendo le necessarie procedure per il controllo e le ispezioni dei materiali contenenti amianto;
- redigere le Relazioni Valutative di cui all'art. 2.2.1.
per tale adempimento il RC-MCA potrà avvalersi di tecnici ambientali anch'essi in possesso della qualifica di “dirigente gestione rischio amianto”; in tale evenienza il RC-MCA coordinerà la redazione delle Relazioni Valutative provvedendo anch'esso alla sottoscrizione delle stesse.
- redigere il Piano di Controllo di cui all'art. 2.3;
- individuare eventuali interventi di ripristino e messa in sicurezza;
- individuare efficaci misure di sicurezza da adottare nelle attività di pulizia, manutenzione e in generale in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei MCA;
- garantire il rispetto di tali misure di sicurezza, anche attraverso apposite riunioni di cooperazione e coordinamento ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 81/2008 smi. A tali incontri dovranno essere invitati sia i rappresentanti delle ditte appaltatrici di lavori e/o servizi che possano interessare i MCA, sia gli operatori dell'Ausl della Romagna che possano essere coinvolti;
- mantenere aggiornato, in accordo con i tecnici delle UO Attività Tecniche (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini) e del Servizio Prevenzione Protezione dell'Ausl Romagna, il registro amianto.

2.2. MONITORAGGIO E VERIFICA SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA)

2.2.1 PROCEDURA DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio e la verifica dello stato di conservazione dovrà interessare le categorie di materiali individuate dal D.M. 06.09.1994 (punto 1 *Localizzazione e caratteristiche delle strutture*), ovvero :

- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;

- altri materiali tra i quali si ricordano in particolare pannelli ad alta densità (cemento-amianto,) quali lastre di copertura, pannelli in glasal, vasche, comignoli, canne fumarie, ecc.

Il Professionista dovrà eseguire tutte le attività di monitoraggio necessarie a valutare le condizioni dei materiali contenenti amianto.

In particolare dovrà eseguire una **verifica ispettiva diretta dei MCA**, presenti sia nelle aree interne che esterne di pertinenza degli edifici di cui all'Allegato 1, sulla base del censimento esistente che verrà fornito all'aggiudicatario dalla stazione appaltante.

Sarà pertanto cura e onere del Professionista:

- ✓ contattare i referenti dell'Amministrazione con preavviso minimo di 10 giorni rispetto alla data del primo sopralluogo, fatte salve particolari esigenze connesse ad eventuali emergenze o a richieste degli Organi di Controllo;
- ✓ effettuare uno o più sopralluoghi nelle aree o nei locali in cui sia stata accertata la presenza di amianto predisponendo a proprio carico ogni tipo di apprestamento ritenuto necessario (scale, trabattelli, ponteggi, ecc.).

Nel caso in cui, nel corso del sopralluogo, vengano rinvenuti ulteriori materiali con sospetta presenza di amianto, gli stessi dovranno essere censiti senza che le stesse comportino ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

Qualora nel corso delle ispezioni vi sia il sospetto di un significativo rilascio di fibre nell'aria il Professionista dovrà avvisare tempestivamente il DEC del servizio, concordare i provvedimenti del caso e l'esecuzione di campionamenti dell'aria finalizzati alla misurazione della concentrazione di fibre aero-disperse.

Tutte le attività sopra descritte dovranno essere coordinate dal RC-MCA

2.2.2 RELAZIONE DI LOCALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - MCA – CONTENUTI MINIMI.

In esito alle verifiche di cui sopra il RC-MCA procederà a redigere per ogni edificio una relazione di "Localizzazione e valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto - MCA".

La Relazione di ciascun edificio dovrà contenere:

- planimetrie e documentazione fotografica;
- procedura di valutazione redatta nel rispetto della normativa vigente in materia, quale a titolo esemplificativo:
 - D.M. 6 settembre 1994;
 - D.Lgs. n. 81 del 2008. titolo IX capo III: protezione dei rischi connessi all'esposizione amianto ove applicabile;
 - Linee Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio- Regione Emilia Romagna;
- Classificazione dei materiali contenenti amianto;
- Valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto con giudizio finale.

Ai sensi del DM 6/9/1994, le risultanze sui MCA dovranno essere suddivise in tre categorie:

- a. *Materiali integri non suscettibili di danneggiamento* (per le caratteristiche proprie del materiale o del tipo di installazione, di difficile accesso agli occupanti etc.);
 - b. *Materiali integri suscettibili di danneggiamento* in relazione alla possibilità/probabilità che possano essere danneggiati in futuro, (es. esposto a fattori di deterioramento, danneggiabile dagli occupanti);
 - c. *Materiali danneggiati*.
- Diagnosi e note conclusive su eventuali azioni da intraprendere
Sulla base delle categorie di cui sopra dovrà essere indicato il tipo di intervento appropriato per evitare il rischio di rilascio delle fibre.
Tali indicazioni potranno riguardare:
 - a. La proposta di etichettatura dei MCA rilevati, nel rispetto delle indicazioni normative vigenti;
 - b. eventuali misure organizzative atte ad evitare che le attività che si svolgano nell'edificio determinino rilasci di fibre o danneggiamenti;
 - c. eliminazione delle cause di danneggiamenti qualora il danno sia limitato. Il restauro e l'eliminazione delle cause saranno eseguite a cura della stazione appaltante;
 - d. Proposta di intervento di bonifica qualora il danno sia esteso.

Il RC-MCA dovrà preventivamente sottoporre in visione tali relazioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che potrà richiedere precisazioni e/o integrazioni qualora riscontri la presenza di informazioni incomplete o poco chiare, senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori o diversi oneri da parte del Professionista. La relazione modificata dovrà essere consegnata entro 5 giorni dalla richiesta.

Le attività di monitoraggio, per il periodo contrattuale, dovranno essere eseguite in coerenza con le risultanze e le indicazioni contenute nella “*Relazione di Localizzazione e Valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto – RLV-MCA*”, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante. A titolo esemplificativo eventuali sopralluoghi a carattere semestrale su MCA sono pertanto compresi nel presente servizio, come pure il conseguente aggiornamento della RLV-MCA.

2.3 PIANO DI CONTROLLO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Il piano di controllo dei materiali contenenti amianto PC-MCA sarà costituito da un elaborato complessivo suddiviso per edifici e per luoghi dei singoli edifici ove sono presenti materiali contenenti amianto.

Il piano dovrà contenere gli elementi di cui al D.M. 06/09/1994 con le procedure per le attività di custodia e di manutenzione (Punto 4, D.M. 06/09/1994) in relazione allo stato di conservazione rilevato ed agli accertamenti svolti.

Ai fini indicativi all'allegato 3 del presente disciplinare è riportato uno schema sintetico, quale traccia dei contenuti dello stesso e relativa tabella di sintesi per fabbricato, che dovrà essere opportunamente esplicitato/integrato/modificato dal “responsabile con

compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto”, che dovrà sottoscrivere tale documento.

ART. 3 TEMPI E DESCRIZIONI PRINCIPALI ATTIVITÀ

Le attività di cui all'art. 2 dovranno essere svolte con le seguenti tempistiche:

- 1 *nomina del “responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto”***
 - La nomina dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione del servizio.

- 2 *monitoraggio e verifica dello stato di conservazione***
 - redazione definitiva degli elaborati richiesti al p.to 2.2 (RLV-MCA) entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione del servizio;
 - monitoraggi successivi sulla base della frequenza determinata nella RLV-MCA, ad esempio qualora per alcuni materiali e/o edifici fosse necessaria una frequenza semestrale.

- 3 *piano di controllo dei materiali contenenti amianto (PC-MCA)***
 - La stesura del piano di controllo dei materiali contenenti amianto dovrà avvenire contestualmente alla redazione definitiva degli elaborati di cui al p.to 2.

ART.4 RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Al Professionista è richiesta la capacità di assumere in proprio ogni e qualsivoglia onere tecnico/amministrativo, sollevando l'AUSL della Romagna da ogni responsabilità ed incombenza conseguenti l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

Le indicazioni riportate nel presente disciplinare e negli allegati sono da ritenersi non esaustive, pertanto il Professionista si impegna ad eseguire ogni attività che risulti indispensabile per l'oggetto del servizio, ancorché non descritta; di tali circostanze il Professionista dovrà tener conto nell'elaborazione dell'offerta.

Il Professionista è responsabile della completezza e veridicità delle risultanze delle attività svolte.

Il Professionista dovrà assicurare lo svolgimento delle attività con personale in numero, qualifica e professionalità adeguati ai tempi ed alle modalità di esecuzione delle prestazioni e degli interventi previsti.

Prima dell'inizio del contratto il Professionista dovrà comunicare per iscritto nominativo e recapito telefonico di tutti i soggetti interessati allo svolgimento del contratto e loro sostituti.

Il personale sarà dotato di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, nome e cognome da apporre alla divisa.

Il Professionista si impegna a fornire al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo individuale di protezione necessario, nonché ad adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività contrattuali.

L'AUSL della Romagna rimane estranea ad ogni rapporto, anche contenzioso, tra l'Appaltatore ed i dipendenti o collaboratori, e si riserva di richiedere la sostituzione del personale che, per il comportamento tenuto nei confronti dell'utenza o nei confronti del personale della Azienda stessa, risulti indesiderato.

ART.5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E TERMINI PER L'ESECUZIONE

Le prestazioni avranno inizio dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione; da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali.

ART.6 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto e per le finalità del D.M. 06/09/1994 e s.m.i.. Si intendono, quindi, comprese nell'importo dell'appalto tutte quelle attività che, seppure non espressamente indicati, risultino essenziali per la finalità del servizio affidato.

Ferma restando la facoltà del Professionista di sviluppare le prestazioni nel modo che riterrà opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare pregiudizio all'attività dell'AUSL della Romagna in date ed orari preventivamente concordati con la stessa AUSL. Il Professionista dovrà inoltre concordare i piani operativi delle prestazioni con il personale presente cercando di arrecare il minor disagio possibile all'attività in corso.

Il Professionista si impegna altresì ad attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal personale dell'AUSL della Romagna nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi per gradi.

Nell'esecuzione delle prestazioni il Professionista dovrà operare con diligenza, osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte, dovrà inoltre utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza specifica.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale dell'AUSL della Romagna – presenza che potrà essere anche saltuaria – non esonera il Professionista dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle prestazioni. Stante che tutti i presidi dell'AUSL della Romagna sono attivi e con presenza di personale, il Professionista dovrà eseguire tutti gli interventi tenendo presente ciò e senza poter chiedere la liberazione completa dei locali.

In casi particolari, per non arrecare grave ostacolo alle attività della Azienda USL della Romagna, potrà essere richiesto di eseguire le prestazioni nei giorni festivi e/o in orari prestabiliti, senza che il Professionista possa accampare richiesta di compensi supplementari oltre a quelli espressamente previsti (ad es. sale operatorie).

Il Professionista sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso la Azienda Sanitaria che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione delle prestazioni per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

ART. 7 AMMONTARE DEL SERVIZIO

Per la gestione e l'esecuzione del servizio è prevista una remunerazione di tutte le attività attraverso la corresponsione dell'importo a corpo sulla base del ribasso unico percentuale offerto.

Detta remunerazione è comprensiva di ogni onere e spesa per svolgere le attività sopra menzionate, perfettamente aderenti alle finalità perseguite dall'AUSL della Romagna e nel rispetto di ogni norma, legge e regolamenti vigenti anche se non menzionati.

L'importo presunto del contratto biennale, è stabilito in € 37.700,00 oltre ad € 2.200,00 per oneri della sicurezza ed IVA di legge.

Il pagamento sarà effettuato al completamento delle attività affidate:

- 80% alla consegna definitiva degli elaborati richiesti
- 20% a completamento del servizio annuale

ART. 8 DIVIETO DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI

Il Professionista non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto dell'appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per decisione unilaterale del Professionista costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Professionista qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico del Professionista tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 9 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali il Professionista non abbia omissis le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere e/o servizi a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Professionista, la quale altresì è obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'AUSL della Romagna.

I danni che il Professionista ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Azienda USL della Romagna entro cinque giorni dall'inizio del loro

avverarsi, mediante raccomandata o posta elettronica certificata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. 10 ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Oltre a quanto già indicato nei documenti contrattuali, sono a carico del Professionista gli oneri ed obblighi che seguono, compreso le spese conseguenti:

- messa a disposizione del personale della strumentazione necessaria;
- tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli ed ogni altra imposta, oneri e denunce agli enti assicurativi;
- l'adozione, di sua iniziativa, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
- l'utilizzo di materiali a marchio (IMQ, CE, etc.) ove sia previsto o prescritto dalla legislazione vigente;
- i trasporti dagli stabilimenti e magazzini dell'Assuntore e delle sue fornitrici e scarico nel luogo d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti;
- il trasporto di attrezzature e materiali fino e dal luogo di svolgimento dell'attività; pur essendo consentito l'utilizzo di ascensori e montacarichi presenti nei presidi, il Professionista potrà far ricorso a propri apparecchi di sollevamento senza alcun sovrapprezzo o richiesta di compensi aggiuntivi di qualsiasi natura;
- ogni altro onere necessario al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente disciplinare ed all'espletamento del servizio affidato anche se non esplicitamente riportato;
- tutti i mezzi per il raggiungimento delle quote di lavoro in sicurezza (scale, trabattelli, piattaforme elevatrici ecc..) per la sicurezza di persone e cose necessarie all'espletamento dell'appalto. Per l'ispezione delle coperture, dove non raggiungibili in altro modo, deve necessariamente prevedersi la piattaforma elevatrice escludendo la realizzazione di opere provvisorie quali ponteggi.

Qualora si rendesse necessario operare in **ambienti confinati** il Professionista dovrà operare con personale qualificato come previsto dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) e dal D.P.R. 177/11 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati".

ART. 11 ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante metterà a disposizione della ditta aggiudicataria del servizio:

- Planimetrie degli edifici oggetto di verifica periodica;
- Registro amianto esistente;
- Documentazione in proprio possesso relativamente ai materiali contenenti amianto.

Sarà inoltre garantito l'accesso a tutti i luoghi previo accordo con personale dell' AUSL.

ART. 12 SICUREZZA

- a) Il Professionista dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- b) il Professionista è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs n. 81 del 09/04/2008).
- c) in caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, il Professionista si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, il Professionista si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento, secondo quanto previsto nel DUVRI.
- d) il Professionista dovrà trasmettere al RUP e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione apposita relazione in cui siano dettagliatamente illustrate e specificate le modalità operative con le quali intende svolgere le attività oggetto dell'appalto. Successivamente alla ricezione della predetta relazione e in conformità all'art. 26 comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 81/08 verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze che costituirà allegato al contratto di appalto, nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.
- e) l'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 13 SUBAPPALTO

- a) Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi a cui espressamente si rinvia.
- b) L'O.E. è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.
- c) In caso di subappalto l'Operatore Economico resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
- d) I subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'O.E., dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- e) I subappaltatori, per tramite dell'O.E., devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche.
- f) Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo ai subappaltatori dei medesimi requisiti.

ART.14 ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il regolare adempimento da parte dell'Operatore Economico delle obbligazioni contrattuali sarà accertato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ALLEGATO 1

ELENCO EDIFICI CON PRESENZA MCA

AMBITO TERRITORIALE FORLÌ	
PRESIDIO OSPEDALIERO MORGAGNI-PIERANTONI - FORLÌ	Forlì - via Forlanini 34
EDIFICIO SANTA SOFIA	Santa Sofia Via Dante Alighieri,7
PRESIDIO PREMILCUORE	Premilcuore Via Valbura
AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA	
PRESIDIO OSPEDALIERO DI RAVENNA	Ravenna – viale Randi,5
Via Sant'Agata (inutilizzato)	Ravenna Via S. Agata,20
SERT Ravenna (inutilizzato)	Ravenna Via Rocca ai Fossi, 20
SEDE AMMINISTRATIVA	Ravenna Via de Gasperi,8
PRESIDIO SANITARIO CERVIA	Cervia - Via dell'Ospedale,17
PRESIDIO SANITARIO RUSSI	Russi - piazza Farini,25 e 27
Ravenna MANEGGIO VIA BENACO	Ravenna Via Benaco 61/63
PRESIDIO OSPEDALIERO FAENZA	Faenza - Viale Stradone, 9
PRESIDIO SANITARIO BRISIGHELLA	Brisighella - Via Fratelli Cardinali Cicognani, 32
PRESIDIO CASTEL BOLOGNESE	Castel Bolognese - via Roma,2
PRESIDIO OSPEALIERO LUGO	Lugo Viale Dante,10
SERT Lugo	Lugo - Via Bosi,25
CSM - SIMAP	Lugo - Via Masi,18
PRESIDIO SANITARIO FUSIGNANO	Fusignano - via Monti,5
PRESIDIO SANITARIO MASSA LOMBARDA	Massalombarda Viale della Resistenza,7
PRESIDIO SANITARIO CONSELICE	Conselice Via Selice,101
PRESIDIO SANITARIO BAGNACAVALLO	Bagnacavallo Via Vittorio Veneto,8
PRESIDIO SANITARIO ALFONSINE	Alfonsine Via Reale,49
AMBITO TERRITORIALE DI CESENA	
PRESIDIO OSPEDALIERO CESENA - OSPEDALE BUFALINI	Cesena Viale Ghirotti 286
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CESENATICO - OSPEDALE MARCONI	Viale Cesare Abba, 102
OSPEDALE DI COMUNITA' MERCATO SARACENO - CAPPELI	Via Decio Raggi, 16
AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI	
PRESIDIO OSPEDALIERO RIMINI - OSPEDALE INFERMI	Viale Luigi Settembrini, 2,
PRESIDIO OSPEDALIERO RICCIONE - OSPEDALE CECCARINI	Viale Frosinone, 1
PRESIDIO OSPEDALIERO NOVAFELTRIA - OSPEDALE SACRA FAMIGLIA	Via XXIV Maggio, 174
CENTRO DI SALUTE MENTALE - RICCIONE	Viale Veneto, 53

ALLEGATO 2

CONSISTENZE COMPLESSIVE INDICATIVE MCA

Consistenze indicative attività 2.1.		
coperture in cemento-amianto fino a 50 mq	n	10,00
coperture in cemento-amianto oltre 50 mq fino a 500 mq	n	16,00
coperture in cemento-amianto oltre 500 mq	n	5,00
Vasi espansione/canne fumarie elementi vari	n	100,00
Pavimenti in vinilamianto	mq	5400,00
pareti in gesso/pannelli porte e finestre/divisori	mq	1100,00
Tubazioni (stima)	ml	3000,00

ALLEGATO 3

SCHEMA PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

A - PREMESSA

Il presente allegato rappresenta schematicamente i contenuti del programma di controllo e manutenzione ritenuti necessari ai fini dell'espletamento del servizio in oggetto.

Detti contenuti andranno opportunamente esplicitati/integrati/modificati sulla base delle risultanze dei controlli svolti..

B - LINEE GENERALI DEL PIANO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Il programma di controllo e manutenzione sarà relativo a tutti i materiali contenenti amianto censiti consistenti in:

- materiali con amianto in matrice cementizia (eternit)
- materiali con amianto in matrice compatta (pavimenti in vinilamianto e rivestimento tipo Glasal) tali da rilasciare fibre solo in occasione di rotture accidentali o per interventi programmati.
- Materiali contenenti amianto utilizzati per rivestimenti tubazioni
- Materiali vari censiti

Si provvederà all'aggiornamento del programma di controllo e manutenzione in funzione della specifica situazione nei seguenti casi:

- rinvenimento di materiali contenenti amianto non presenti nei censimenti effettuati
- periodicamente sulla base degli interventi di bonifica programmati ed eseguiti
- esiti delle verifiche periodiche tali da comportare variazioni nelle operazioni previste

Per ciascun manufatto censito deve esser eseguita una valutazione sullo stato conservativo con riferimento a:

- linee guida regionali Emilia Romagna per le coperture;
- indagini visive circa la presenza di fratture e/o deterioramenti;
- metodologie applicabili ai materiali in esame

Le azioni previste, conseguenti al giudizio risultante circa lo stato conservativo saranno conformi alle sopracitate linee di indirizzo quando applicabili.

C - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

1. ANAGRAFICA

Nome del sito	PRESIDIO
Proprietà di	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Indirizzo
Fabbricato	Padiglione
Comune
Provincia
Anno di costruzione

2. TIPOLOGIA

Edificio pubblico	<input type="checkbox"/>
➤ Ospedale	<input type="checkbox"/>
➤ Sede attività sanitarie distrettuali	<input type="checkbox"/>
➤ Uffici	<input type="checkbox"/>
➤ Altro	<input type="checkbox"/>

3. LOCALIZZAZIONE PRESENZA DI AMIANTO

Nelle coperture in eternit	<input type="checkbox"/>	nelle pavimentazioni	<input type="checkbox"/>
In rivestimenti in Glasal	<input type="checkbox"/>	Nelle coibentazioni di tubazioni	<input type="checkbox"/>
In canne fumarie e/o elementi in eternit	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>
Quantità			
Riferimenti al documento di localizzazione e valutazione sullo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto			

4. TIPOLOGIA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

Materiale:

Friabilità (tab. 1 DM 6-4-94):

5. ESITO VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

6. ACCESSIBILITÀ DEL MATERIALE

D – PROCEDURE DA PREVEDERSI PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO

1. VALUTAZIONE INTERVENTI NECESSARI:

In base agli elementi raccolti il materiale

- ☐ Può essere lasciato in sede;
- ☐ La rimozione può essere affrontata nell'ambito dei programmi di manutenzione e ristrutturazione dell'edificio
- ☐

2. PERIODICITÀ DEI CONTROLLI

3. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DURANTE LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA

4. MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI

5. PROCEDURE DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA IN CASO DI INTERVENTI MANUTENTIVI E DI EMERGENZA

E - PROSPETTO DI SINTESI PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO DEL FABBRICATO

Per i materiali contenenti amianto segue specifica tabella con giudizio sullo stato dei singoli elementi presenti

PRESIDIO				CONTROLLI EFFETTUATI		INTERVENTO PREVISTO PROGRAMMAZIONE			
Elemento	Materiale integro non suscettibile di danneggiam.	Materiale integro suscettibile di danneggiam.	Materiale danneggiato	Stato di conservazione	Periodicità	Controllo periodico	Rimozione totale	Confinamento	Incapsulamento
Copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Pavimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Canna fumaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
vaso espansione in eternit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
vaso esp. in eternit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Guarnizioni centrale termica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Scarichi in cavedi o sottotraccia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					